



TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori:

Dr. Marina Caroselli

Presidente rel.

Dr. Letizia Cirillo

Giudice

Dr. Daniela Susani

Giudice onorario

Dr. Giovanni Tarzia

Giudice onorario

€ 7.08

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento a tutela dei minori:

1. - nata a Milano il 2/11/2007
2. - nato a Milano il 1/11/2007
3. - nato a Milano l'1/11/2007
di N AN LL e di SA

Il Tribunale per i Minorenni di Milano
aperta la causa di tutela dei minori
sull'originale, ex art. 286
T.U. 115/2002

Milano 26.11.09
Il Cancelliere

Letto il ricorso depositato il 16.2.2009 dai genitori dei minori, provenienti dall'Egitto, con cui hanno chiesto di essere autorizzati a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 286/98, rappresentando: di esser giunti in Italia nel 2004 con visto turistico per raggiungere i familiari e di aver qui fatto nascere i tre figli; che il padre ha sempre lavorato come falegname e che nessuno dei due è mai incorso in violazioni o è stato raggiunto da sanzioni o espulsioni; che la prima figlia è stata operata per ernia epigastrica nel dicembre 2007 e attualmente frequenta l'asilo; che il secondogenito è affetto da dismetria congenita degli arti inferiori diagnosticata e frequenta anch'egli regolarmente l'asilo insieme alla sorella; che al terzo figlio sono stati riscontrati alla nascita "crisi ipoglicemica, stiramento del plesso brachiale dx, ipertrofia biventricolare, modico versamento pericardico, dotto di Botallo pervio, ipertensione polmonare", con conseguenti necessità di accertamenti e controlli specialistici;

Sentiti i ricorrenti, che hanno confermato quanto dedotto e documentato, dichiarando di volersi stabilire in Italia e di aver richiesto l'autorizzazione ex art. 31 D.Lgs. 286/98 almeno per poter chiarire meglio le prospettive di cura per i bambini";

Vista la documentazione allegata, da cui emerge che:

- la primogenita gode attualmente di buona salute, risolta chirurgicamente la patologia congenita indicata;
- il secondogenito è affetto da altro difetto congenito (dismetria agli arti inferiori, piede lasso, deambulazione con minimo basculamento) per il quale tuttavia non sono indicati interventi chirurgici o terapie speciali (è suggerito soltanto trattamento con "biciiletta");
- il terzogenito, nato a seguito di gravidanza complicata da diabete insulino-dipendente, ha necessitato alla nascita di infusione di glucosio, evidenziando, alla visita fisioterapica sospetto "stiramento del plesso brachiale dx" e all'ECG "ipertrofia biventricolare, modico

versamento pericardico, dotto di Botallo pervio e ipertensione polmonare", senza necessitare di terapia farmacologica e mostrando immediato miglioramento della condizione di ipertrofia già il 13.6.08;

- alla visita neurologica cui il minore è stato sottoposto il 30.6.2008 è emerso "un miglioramento alla motilità dell'arto superiore destro", con persistenza di un "discreto deficit motorio distale", di "ipotonia muscolare all'arto superiore destro, anche se ridotta rispetto al controllo precedente", con consiglio di rivalutazione a due settimane anche per possibile indicazione di ElettroMioGrafia in caso di decorso non soddisfacente;
- alla successiva visita del 21.7.2008 è stato rilevato un ulteriore miglioramento della paresi del plesso brachiale (rilevandosi esclusivamente "una modesta asimmetria del tono prossimale agli arti superiori per dx>sn, una modesta asimmetria del ROT bici pitale per dx>sx e lieve asimmetria del r. di Moro per lieve riduzione dell'abduzione a dx") ed è stata segnalata "tendenza a mantenere il capo ruotato verso sx e modesta ipotonia del collo", con previsione di controllo neurologico a settembre;

Ritenuto che, sulla base di tali premesse, nell'interesse del minore sia opportuno autorizzare la permanenza in Italia di entrambi i genitori per un periodo di un anno, necessario a sottoporre il bambino agli accertamenti ed ai controlli specialistici idonei a monitorare le riferite patologie ed a prestare le cure eventualmente ritenute necessarie; attese le attuali condizioni di preoccupazione per il sano sviluppo psico-fisico del minore ritiene il Tribunale che sia imprescindibile autorizzare la presenza di entrambi i genitori, onde consentir loro di apprestare al bambino la necessaria assistenza, senza trascurare gli altri due figli ancora in tenera età;

in tali condizioni si ritiene che al nucleo debba essere offerto ogni opportuno sostegno, compresa l'assistenza medica, che consenta la sottoposizione del minore ad ogni controllo e terapia ritenuti necessari;

il permesso dovrà, pertanto, consentire l'iscrizione del nucleo familiare al Servizio Sanitario Nazionale, in quanto una diversa conclusione contrasterebbe in modo insanabile con i presupposti e le finalità specifiche della norma invocata;

ai sensi dell'art. 2 c. 6 del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 (attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), in vigore dal 15 febbraio 2007, *"al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i Minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro"*;

ai ricorrenti dev'essere - tuttavia - precisato che il permesso attiene esclusivamente alle attuali esigenze straordinarie del bambino e che la presenza di figli minori, in assenza di comprovate esigenze di carattere eccezionale e contingente (non riconoscibili in rapporto a situazioni con carattere di normalità, quali quelle connesse alla presenza sul territorio di altri familiari o alla ricerca di migliori prospettive economiche), non consente di per sé il rinnovo dell'autorizzazione, che costituisce deroga legislativa al normale regime dell'immigrazione e non può essere interpretata quale strumento per sanare la clandestinità dei genitori;

Visto il parere favorevole del P.M.;

P.Q.M.



sto l'art.31 D.Lgs 286/98,

AUTORIZZA

l. ... A. ... L. ... e S. ... i, genitori del minore
... il, a permanere in Italia - ai sensi dell'art. 31, c.3, D.Lgs .286/98 - per un
periodo di un anno dalla notifica del provvedimento definitivo.


Si notificchi agli istanti, al domicilio eletto preso lo studio dell'Avv. Alberto Guariso, in Milano,
Viale Regina Margherita n.30.

Si comunichi a:

- > Consolato egiziano ex art. 31 D. Lgs. 286/98
- > Questura di Milano ex art. 31 D. Lgs. 286/98
- > P.M. sede

Milano, li 23 ottobre 2009

Il Presidente rel.



IL FORZIERARIO
Stefano Enzo Calandrelli

